

concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del¹,

decreta:

I

La legge federale del 17 giugno 2005² concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero è modificato come segue:

Art. 2 frase introduttiva e lett. b e c

Per le persone occupate nella sua economia domestica il datore di lavoro può conteggiare gli stipendi secondo l'articolo 3, purché:

- b. la somma totale annua dei salari di tutti i lavoratori non superi il doppio della rendita annua massima di vecchiaia dell'AVS; e
- c. i salari di tutti i lavoratori siano conteggiati in procedura semplificata.

Art. 3 cpv. 1

¹ Il datore di lavoro annuncia i lavoratori alla cassa di compensazione AVS per quanto concerne l'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, l'ordinamento delle indennità di perdita di guadagno, l'assicurazione contro la disoccupazione, gli assegni familiari, l'assicurazione contro gli infortuni e le imposte conformemente all'articolo 37a della legge federale del 14 dicembre 1990³ sull'imposta federale diretta e all'articolo 11 capoverso 4 della legge federale del 14 dicembre 1990⁴ sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni.

Art. 7 cpv. 1 lett. a

¹ Le persone incaricate dei controlli possono:

RS

¹ FF

² RS **822.41**

³ RS **642.11**

⁴ RS **642.14**

- a. accedere alle aziende o ai luoghi di lavoro durante l'orario di lavoro delle persone che vi sono occupate;

Art. 9 cpv. 3–5

³ Le persone incaricate dei controlli:

- a. trasmettono il verbale alle autorità e organizzazioni che sono competenti per indagare e decidere in merito alle infrazioni accertate nell'ambito dei controlli;
- b. inviano su richiesta copia del verbale alle persone e aziende controllate;
- c. inviano su richiesta un estratto del verbale, con le loro deposizioni, alle persone che hanno fornito informazioni.

^{3bis} Esse informano le persone e le aziende sul loro diritto di ricevere una copia del verbale.

⁴ L'organo cantonale di controllo o terzi ai quali i Cantoni hanno delegato le loro attività di controllo informano le autorità e le istanze competenti se nell'ambito dei controlli secondo l'articolo 6 risultano indizi d'infrazione:

- a. alla legge del 12 giugno 2009⁵ sull'IVA;
- b. alla legge dell'8 ottobre 1999⁶ sui lavoratori distaccati;
- c. alla legge del 13 marzo 1964⁷ sul lavoro;
- d. al diritto cantonale in materia di assistenza sociale;
- e. alla legge federale del 14 dicembre 1990⁸ sull'imposta federale diretta, alla legge federale del 14 dicembre 1990⁹ sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni o a una legge cantonale sulle imposte dirette;
- f. a un contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale.

⁵ L'autorità o l'istanza competente svolge un'inchiesta e prende una decisione.

Art. 10 cpv. 1 e 3

¹ Le autorità amministrative e giudiziarie nonché i ministeri pubblici applicano le sanzioni e i provvedimenti amministrativi conformemente alle disposizioni applicabili nel settore considerato.

³ Esse informano delle loro decisioni e sentenze passate in giudicato l'organo cantonale di controllo qualora quest'ultimo abbia partecipato all'accertamento dei fatti.

⁵ RS 641.20

⁶ RS 823.20

⁷ RS 822.11

⁸ RS 642.11

⁹ RS 642.14

Art. 11 cpv. 1 e 3

¹ Le autorità comunali, cantonali o federali competenti in materia d'ispezione del lavoro, di mercato del lavoro e assicurazione contro la disoccupazione, di occupazione, di assistenza sociale, di polizia, di rifugiati, di polizia degli stranieri, di guardie di confine, di controllo degli abitanti, di stato civile come pure in materia fiscale collaborano con gli organi cantonali di controllo; lo stesso vale per le autorità cantonali o federali e le organizzazioni private incaricate di applicare la legislazione in materia di assicurazioni sociali.

³ Le autorità e le organizzazioni di cui al capoverso 1 e l'organo cantonale di controllo si informano a vicenda sul seguito della procedura.

Art. 12 cpv. 2 lett. a e cpv. 4 lett. a

² Le autorità cantonali e federali competenti in materia d'assicurazione contro la disoccupazione o per l'esecuzione della legislazione in materia di assicurazioni sociali e le organizzazioni private competenti in tali materie comunicano i risultati dei loro controlli alle autorità competenti in materia d'asilo e di stranieri se:

- a. la persona scoperta nell'ambito dei controlli ha ottenuto un reddito da un'attività lucrativa dipendente o indipendente sul quale non sono stati pagati i contributi alle assicurazioni sociali (AVS, AI, IPG, AD, assegni familiari); e

⁴ Per autorità eventualmente interessate nel caso specifico s'intendono:

- a. le casse di compensazione AVS e le casse di compensazione familiare;

Art. 16 cpv. 2

² Le spese salariali occasionate dagli ispettori sono per il 40 per cento a carico della Confederazione e per il 60 per cento a carico dei Cantoni. Gli emolumenti di cui al capoverso 1 e le multe vanno interamente a beneficio dei Cantoni.

*Titolo primo dell'art. 16a***Sezione 10a.: Conclusione di accordi di prestazioni e vigilanza sull'esecuzione***Art. 16a*

¹ Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) o l'Ufficio federale da esso designato può concludere con i Cantoni accordi di prestazioni che possono contenere istruzioni qualitative, quantitative e strategiche. Le diverse caratteristiche cantonali devono essere prese in considerazione.

² La Segreteria di Stato dell'economia vigila sull'esecuzione della legge. Essa può impartire istruzioni agli organi di controllo secondo l'articolo 4.

Art. 18a Violazione di obblighi di annuncio

¹ Ogni infrazione all'obbligo di annunciare i nuovi lavoratori presso le casse di compensazione o le autorità fiscali cantonali è punita con la multa fino a 1000 franchi. Nei casi recidiva la multa ammonta al massimo a 5 000 franchi.

Cpv. 2

Il perseguimento delle violazioni all'obbligo di annuncio presso le casse di compensazione compete all'organo cantonale di controllo.

Cpv. 3

Il perseguimento delle violazioni all'obbligo di annuncio nell'ambito dell'imposta alla fonte compete all'autorità fiscale del Cantone in cui ha sede il datore di lavoro.

II

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 20 dicembre 1946¹⁰ su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Art. 87 nuovo comma, da inserire tra il secondo e il terzo comma

...

chiunque, nella sua qualità di datore di lavoro, disattende l'obbligo di affidarsi a una cassa di compensazione e di conteggiare i salari soggetti a contribuzione dei suoi lavoratori entro il termine fissato dal Consiglio federale conformemente all'articolo 14,

...

2. Legge federale del 24 marzo 2006¹¹ sugli assegni familiari

Art. 25, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese) e lett. e^{bis} ed e^{ter}
Le disposizioni della legislazione sull'AVS, con le loro eventuali deroghe alla LPGA¹², si applicano per analogia:

e^{bis}. alla riduzione e al condono dei contributi (art. 11 LAVS);

e^{ter}. alla riscossione dei contributi (art. 14 – 16 LAVS);

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

¹⁰ RS 831.10

¹¹ RS 836.2

¹² RS 830.1

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

